



Repubblica di Lumenaria

Legge Ordinaria n. 12 del 20 dicembre 2021 - Istituzione e regolamentazione delle Forze dell'Ordine (con modifiche del 18 ottobre 2022)

Legge Ordinaria n.12/2021 del 20 dicembre 2021, Istituzione e regolamentazione delle Forze dell'Ordine (con modifiche del 18/10/2022)

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I - Premesse

Art. 1

La Polizia di Stato è l'organo adibito al mantenimento dell'ordine, la sicurezza e garante di giustizia della Repubblica.

Art. 2

La Polizia di Stato è un corpo ad ordinamento civile.

TITOLO II - Struttura

Art. 1

La Polizia di Stato è costituita da un unico nucleo polifunzionale presieduto dal Dirigente di Polizia (di seguito "D.P.").

La carica di D.P. è incompatibile con quella di Ministro degli Interni.

Il D.P. viene nominato dal Ministero degli Interni previa approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il D.P. ha il ruolo di dirigere le operazioni del corpo di polizia e di impartire gli ordini agli agenti.

Art. 2

La Polizia di Stato è composta, oltre al D.P. dagli agenti di polizia.

Art. 3

Tutti gli agenti di polizia, compreso il D.P. sono responsabili delle proprie azioni.

Art. 4

Il D.P. può nominare, tra gli agenti, un proprio Vice Dirigente di Polizia. Il Vice Dirigente di Polizia impartisce ordini agli agenti in caso di assenza del D.P. e fa le veci di quest'ultimo.

Art. 5

Il Corpo di Polizia dispone dei seguenti gradi, in ordine gerarchico crescente:

- Agente semplice
- Commissario
- Vice Dirigente
- Dirigente (D.P.)

Il D.P. ha facoltà di delegare alcune sue funzioni ad un sottoposto, il quale potrà

impartire ordini esclusivamente agli agenti di grado inferiore al suo.

Art. 6

Il D.P., sentito il parere del Ministero degli Interni, può promuovere un Agente semplice al grado di Commissario, o retrocedere un Commissario al grado di Agente semplice.

TITOLO III – ASSUNZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA

Art. 1

Il Ministero degli Interni, a sua discrezione, emana un Bando di Concorso per l'assunzione degli agenti di polizia.

Art. 2

Il Ministero degli Interni, sentito il parere del D.P. nomina gli agenti. Una volta nominati, i nuovi agenti verranno integrati con effetto immediato, salvo comunicazione diversa nel bando di concorso.

TITOLO IV – SOSPENSIONE O LICENZIAMENTO DEGLI AGENTI

Art. 1

In caso di indagine, inefficienza, inadempienza e/o inattività, il D.P. può sospendere uno o più agenti di polizia.

Il Ministero degli Interni, sentito il parere del D.P. può licenziare uno o più agenti di polizia.

Anche il D.P. può essere soggetto ai provvedimenti di sospensione o licenziamento, a discrezione del Ministero degli Interni.

Art. 2

Le sospensioni hanno una durata massima di giorni trenta (30). La durata delle sospensioni è a discrezionalità del D.P.

Le sospensioni possono essere revocate o prolungate secondo i tempi previsti da questa legge.

Art. 3

Il Ministero degli Interni può richiedere una verifica al D.P. sull'operato di uno o più agenti.

Art. 4

È a discrezione del Ministero dell'Interno emanare un nuovo bando di concorso per la sostituzione degli agenti licenziati.